

*Traduzione*¹

**Protocollo aggiuntivo
alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
relativo alla protezione delle vittime
dei conflitti armati non internazionali
(Protocollo II)**

Adottato a Ginevra l'8 giugno 1977

Approvato dall'Assemblea federale il 9 ottobre 1981²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 febbraio 1982

Entrato in vigore per la Svizzera il 17 agosto 1982

(Stato 26 giugno 2009)

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949³ costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale,

Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale,

Sottolineando la necessità di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione,

Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanità e delle esigenze della pubblica coscienza,

Hanno convenuto quanto segue:

**Titolo I
Campo d'applicazione**

Art. 1 Campo di applicazione materiale

1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ senza modificarne le condizioni attuali di

RU 1982 1432; FF 1981 I 901

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 9 ott. 1981 (RS 518.52).

³ RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

⁴ RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)⁵, e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Art. 2 Campo di applicazione personale

1. Il presente Protocollo si applicherà a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati «distinzioni di carattere sfavorevole»).

2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso, nonché quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di libertà.

Art. 3 Non intervento

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Titolo II **Trattamento umano**

Art. 4 Garanzie fondamentali

1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona,

⁵ RS 0.518.521

dell'onore, delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. È vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti.

2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:

- a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
- b) le pene collettive;
- c) la cattura di ostaggi;
- d) gli atti di terrorismo;
- e) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
- f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
- g) il saccheggio;
- h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti.

3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:

- a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia;
- b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
- c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, né autorizzati a prendere parte alle ostilità;
- d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuerà ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilità e vengono catturati;
- e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtù della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilità verso una zona più sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Art. 5 Persone private della libertà

1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute:

- a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7;
- b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrità e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato;
- c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;
- d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;
- e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale.

2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilità, le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:

- a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;
- b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potrà essere limitato dall'autorità competente che lo ritenga necessario;
- c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimità della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato, sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
- d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria;
- e) la loro salute e la loro integrità fisica o psichica non sarà compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, è vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della libertà.

3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui libertà sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanità conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, e, d e 2 b del presente articolo.

4. Se viene deciso di rimettere in libertà persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Art. 6 Azione penale

1. Il presente articolo si applicherà all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.
2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità. In particolare:
 - a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
 - b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
 - c) nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
 - d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
 - f) nessuno potrà venir costretto a testimoniare contro sé stesso o a confessarsi colpevole.
3. Ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.
4. La pena di morte non sarà irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sarà eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età.
5. Al termine delle ostilità, le autorità al potere procureranno di concedere la più larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

Titolo III

Feriti, malati e naufraghi

Art. 7 Protezione e cure

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.
2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sarà fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Art. 8 Ricerche

Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Art. 9 Protezione del personale sanitario e religioso

1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto. Riceverà tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Art. 10 Protezione generale della missione medica

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.
3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.
4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attività di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Art. 11 Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari

1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Art. 12 Segno distintivo

Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sarà, sotto il controllo dell'autorità competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unità e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovrà essere rispettato in ogni circostanza. Non dovrà essere impiegato abusivamente.

Titolo IV
Popolazione civile**Art. 13** Protezione della popolazione civile

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.
2. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.

Art. 14 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile

È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Art. 15 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono

provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Art. 16 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954⁶ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Art. 17 Divieto del trasferimento forzato di persone civili

1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e di alimentazione.

2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Art. 18 Società di soccorso e azioni di soccorso

1. Le società di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno offrire i propri servizi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile può, anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi.

2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 19 Diffusione

Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile.

⁶ RS 0.520.3

Art. 20 Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Art. 21 Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Art. 22 Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 24 Emendamenti

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Art. 25 Denuncia

1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denuncia non avrà effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.
2. La denuncia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.

Art. 26 Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:

- a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;
- b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo 23;
- c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Art. 27 Registrazione

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁷.

2. Il depositario informerà anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Art. 28 Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 26 giugno 2009⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Albania	16 luglio 1993 A	16 gennaio 1994
Algeria	16 agosto 1989 A	16 febbraio 1990
Antigua e Barbuda	6 ottobre 1986 A	6 aprile 1987
Arabia Saudita	28 novembre 2001 A	28 maggio 2002
Argentina* **	26 novembre 1986 A	26 maggio 1987
Armenia	7 giugno 1993 A	7 dicembre 1993
Australia	21 giugno 1991	21 dicembre 1991
Austria*	13 agosto 1982	13 febbraio 1983
Bahamas	10 aprile 1980 A	10 ottobre 1980
Bahrein	30 ottobre 1986 A	30 aprile 1987
Bangladesh	8 settembre 1980 A	8 marzo 1981
Barbados	19 febbraio 1990 A	19 agosto 1990
Belarus	23 ottobre 1989	23 aprile 1990
Belgio	20 maggio 1986	20 novembre 1986
Belize	29 giugno 1984 A	29 dicembre 1984
Benin	28 maggio 1986 A	28 novembre 1986
Bolivia	8 dicembre 1983 A	8 giugno 1984
Bosnia e Erzegovina	31 dicembre 1992 S	6 marzo 1992
Botswana	23 maggio 1979 A	23 novembre 1979
Brasile	5 maggio 1992 A	5 novembre 1992
Brunei	14 ottobre 1991 A	14 aprile 1992
Bulgaria	26 settembre 1989	26 marzo 1990
Burkina Faso	20 ottobre 1987	20 aprile 1988
Burundi	10 giugno 1993 A	10 dicembre 1993
Cambogia	14 gennaio 1998 A	14 luglio 1998
Camerun	16 marzo 1984 A	16 settembre 1984
Canada*	20 novembre 1990	20 maggio 1991
Capo Verde	16 marzo 1995 A	16 settembre 1995
Ceca, Repubblica	5 febbraio 1993 S	1° gennaio 1993
Ciad	17 gennaio 1997 A	17 luglio 1997
Cile	24 aprile 1991	24 ottobre 1991
Cina	14 settembre 1983 A	14 marzo 1984
Hong Kong ^a	14 aprile 1999	1° luglio 1997
Macao ^b	31 maggio 1999	20 dicembre 1999
Cipro	18 marzo 1996 A	18 settembre 1996
Colombia	14 agosto 1995 A	14 febbraio 1996
Comore	21 novembre 1985 A	21 maggio 1986

⁸ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Congo (Brazzaville)	10 novembre	1983 A	10 maggio	1984
Congo (Kinshasa)	12 dicembre	2002 A	12 giugno	2003
Corea (Sud)	15 gennaio	1982	15 luglio	1982
Costa Rica	15 dicembre	1983 A	15 giugno	1984
Côte d'Ivoire	20 settembre	1989	20 marzo	1990
Croazia	11 maggio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	23 giugno	1999 A	23 dicembre	1999
Danimarca	17 giugno	1982	17 dicembre	1982
Dominica	25 aprile	1996 A	25 ottobre	1996
Dominicana, Repubblica	26 maggio	1994 A	26 novembre	1994
Ecuador	10 aprile	1979	10 ottobre	1979
Egitto*	9 ottobre	1992	9 aprile	1993
El Salvador	23 novembre	1978	23 maggio	1979
Emirati Arabi Uniti	9 marzo	1983 A	9 settembre	1983
Estonia	18 gennaio	1993 A	18 luglio	1993
Etiopia	8 aprile	1994 A	8 ottobre	1994
Figi	30 luglio	2008 A	30 gennaio	2009
Filippine	11 dicembre	1986 A	11 giugno	1987
Finlandia	7 agosto	1980	7 febbraio	1981
Francia	24 febbraio	1984 A	24 agosto	1984
Gabon	8 aprile	1980 A	8 ottobre	1980
Gambia	12 gennaio	1989 A	12 luglio	1989
Georgia	14 settembre	1993 A	14 marzo	1994
Germania*	14 febbraio	1991	14 agosto	1991
Ghana	28 febbraio	1978	7 dicembre	1978
Giamaica	29 luglio	1986 A	29 gennaio	1987
Giappone	31 agosto	2004 A	28 febbraio	2005
Gibuti	8 aprile	1991 A	8 ottobre	1991
Giordania	1° maggio	1979	1° novembre	1979
Grecia	15 febbraio	1993 A	15 agosto	1993
Grenada	23 settembre	1998 A	23 marzo	1999
Guatemala	19 ottobre	1987	19 aprile	1988
Guinea	11 luglio	1984 A	11 gennaio	1985
Guinea equatoriale	24 luglio	1986 A	24 gennaio	1987
Guinea-Bissau	21 ottobre	1986 A	21 aprile	1987
Guyana	18 gennaio	1988 A	18 luglio	1988
Haiti	20 dicembre	2006 A	20 giugno	2007
Honduras	16 febbraio	1995	16 agosto	1995
Irlanda*	19 maggio	1999	19 novembre	1999
Islanda	10 aprile	1987	10 ottobre	1987
Isole Cook	7 maggio	2002 A	7 novembre	2002
Italia	27 febbraio	1986	27 agosto	1986

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kazakistan	5 maggio	1992 S	21 dicembre	1991
Kenya	23 febbraio	1999 A	23 agosto	1999
Kirghizistan	18 settembre	1992 S	21 dicembre	1991
Kuwait	17 gennaio	1985 A	17 luglio	1985
Laos	18 novembre	1980	18 maggio	1981
Lesotho	20 maggio	1994 A	20 novembre	1994
Lettonia	24 dicembre	1991 A	24 giugno	1992
Libano	23 luglio	1997 A	23 gennaio	1998
Liberia	30 giugno	1988 A	30 dicembre	1988
Libia	7 giugno	1978 A	7 dicembre	1978
Liechtenstein*	10 agosto	1989	10 febbraio	1990
Lituania	13 luglio	2000 A	13 gennaio	2001
Lussemburgo	29 agosto	1989	28 febbraio	1990
Macedonia	1° settembre	1993 S	8 settembre	1991
Madagascar	8 maggio	1992	8 novembre	1992
Malawi	7 ottobre	1991 A	7 aprile	1992
Maldive	3 settembre	1991 A	3 marzo	1992
Mali	8 febbraio	1989 A	8 agosto	1989
Malta*	17 aprile	1989 A	17 ottobre	1989
Mauritania	14 marzo	1980 A	14 settembre	1980
Maurizio	22 marzo	1982 A	22 settembre	1982
Micronesia	19 settembre	1995 A	19 marzo	1996
Moldova	24 maggio	1993 A	24 novembre	1993
Monaco	7 gennaio	2000 A	7 luglio	2000
Mongolia	6 dicembre	1995	6 giugno	1996
Mozambico	12 novembre	2002 A	12 maggio	2003
Namibia	18 ottobre	1983 A	18 aprile	1984
Nauru	27 giugno	2006 A	27 dicembre	2006
Nicaragua	19 luglio	1999	19 gennaio	2000
Niger	8 giugno	1979	8 dicembre	1979
Nigeria	10 ottobre	1988 A	10 aprile	1989
Norvegia	14 dicembre	1981	14 giugno	1982
Nuova Zelanda ^c	8 febbraio	1988	8 agosto	1988
Oman	29 marzo	1984 A	29 settembre	1984
Paesi Bassi	26 giugno	1987	26 dicembre	1987
Antille olandesi	26 giugno	1987	26 dicembre	1987
Aruba	26 giugno	1987	26 dicembre	1987
Palau	25 giugno	1996 A	25 dicembre	1996
Panama	18 settembre	1995	18 marzo	1996
Paraguay	30 novembre	1990 A	30 maggio	1991
Perù	14 luglio	1989	14 gennaio	1990
Polonia	23 ottobre	1991	23 aprile	1992
Portogallo	27 maggio	1992	27 novembre	1992
Qatar	5 gennaio	2005 A	5 luglio	2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Regno Unito	28 gennaio	1998	28 luglio	1998
Akrotiri e Dhekelia	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Anguilla	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Bermuda	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Isole Caimane	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Isole Falkland	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Isole Turche e Caicos	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Isole Vergini britanniche	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Montserrat	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Sant'Elena e dipendenze (Ascen- sion e Tristan da Cunha)	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Terra antartica britannica	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	2 luglio	2002	2 gennaio	2003
Rep. Centrafricana	17 luglio	1984 A	17 gennaio	1985
Romania	21 giugno	1990	21 dicembre	1990
Ruanda	19 novembre	1984 A	19 maggio	1985
Russia	29 settembre	1989	29 marzo	1990
Saint Kitts e Nevis	14 febbraio	1986 A	14 agosto	1986
Saint Lucia	7 ottobre	1982 A	7 aprile	1983
Saint Vincent e Grenadine	8 aprile	1983 A	8 ottobre	1983
Salomone, Isole	19 settembre	1988 A	19 marzo	1989
Samoa	23 agosto	1984 A	23 febbraio	1985
San Marino	5 aprile	1994	5 ottobre	1994
Santa Sede	21 novembre	1985	21 maggio	1986
São Tomé e Príncipe	5 luglio	1996 A	5 gennaio	1997
Seicelle	8 novembre	1984 A	8 maggio	1985
Senegal	7 maggio	1985	7 novembre	1985
Serbia	16 ottobre	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	21 ottobre	1986 A	21 aprile	1987
Slovacchia	2 aprile	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	26 marzo	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	21 aprile	1989	21 ottobre	1989
Sudafrica	21 novembre	1995 A	21 maggio	1996
Sudan	13 luglio	2006 A	13 gennaio	2007
Suriname	16 dicembre	1985 A	16 giugno	1986
Svezia	31 agosto	1979	29 febbraio	1980
Svizzera	17 febbraio	1982	17 agosto	1982

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Swaziland	2 novembre 1995 A	2 maggio 1996
Tagikistan	13 gennaio 1993 S	21 dicembre 1991
Tanzania	15 febbraio 1983 A	15 agosto 1983
Timor-Leste	12 aprile 2005 A	12 ottobre 2005
Togo	21 giugno 1984	21 dicembre 1984
Tonga	20 gennaio 2003 A	20 luglio 2003
Trinidad e Tobago	20 luglio 2001 A	20 gennaio 2002
Tunisia	9 agosto 1979	9 febbraio 1980
Turkmenistan	10 aprile 1992 S	26 dicembre 1991
Ucraina	25 gennaio 1990	25 luglio 1990
Uganda	13 marzo 1991 A	13 settembre 1991
Ungheria	12 aprile 1989	12 ottobre 1989
Uruguay	13 dicembre 1985 A	13 giugno 1986
Uzbekistan	8 ottobre 1993 A	8 aprile 1994
Vanuatu	28 febbraio 1985 A	28 agosto 1985
Venezuela	23 luglio 1998 A	23 gennaio 1999
Yemen	17 aprile 1990	17 ottobre 1990
Zambia	4 maggio 1995 A	4 novembre 1995
Zimbabwe	19 ottobre 1992 A	19 aprile 1993

* Riserve e dichiarazioni.

** Obbiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obbiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: <http://www.icrc.org/dih.nsf/WEB?OpenNavigator> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 14 apr. 1999, il Prot. è

applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

^b In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 31 mag. 1999, il Prot. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

^c Il Prot. non vale per Nioue né per Tokelau.

